

Dipartimento Amministrativo e Tecnico Unità Operativa Risorse Umane Il Direttore

Prot. N. 2014/17486

Imola, 22.5.2014

A tutto il personale interessato

Come tutti già hanno appreso dai mezzi di comunicazione, si informa che nel mese di maggio viene data applicazione al decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati" che riconosce specifici benefici per l'anno 2014, <u>ai lavoratori titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati.</u>

In esito al decreto:

- ai dipendenti che avranno un reddito complessivo di lavoro dipendente per il 2014 inferiore o uguale a 24.000,00 euro sarà corrisposto un importo aggiuntivo (che il decreto definisce "credito") nella busta paga da maggio a dicembre del valore netto di 80,00 euro;
- ai dipendenti che avranno un reddito complessivo di lavoro dipendente tra i 24.000,00 e i 26.000,00 euro sarà corrisposto un credito, in busta paga da maggio a dicembre, inferiore agli 80,00 euro, che si azzera completamente al raggiungimento di un reddito complessivo di 26.000,00 euro;
- ai dipendenti che sono titolari di un reddito complessivo da lavoro dipendente per il 2014 superiore a 26.000,00 euro, non sarà corrisposto alcun credito in busta paga.

Si precisa che i dipendenti che non pagano IRPEF perchè le detrazioni da lavoro sono pari o superiori all'imposta dovuta (cosiddetti "incapienti") al momento sono esclusi dal campo di applicazione del decreto.

L'importo spettante - segnalato sul cedolino con la voce 914 "Credito DL 66/2014" - sarà inserito d'ufficio in presenza delle condizioni sopraddette, non serve quindi alcuna richiesta.

Serve, invece, una specifica richiesta se i dipendenti, pur titolari di un reddito di lavoro dipendente per l'anno 2014 inferiore a 26.000,00 euro, hanno altri redditi (diversi da quello di lavoro dipendente) e non vogliono che sia loro corrisposta questa somma. Infatti, in tal caso, la dovrebbero rendere al momento della compilazione della denuncia dei redditi (730 o unico 2015). A questo fine la richiesta va inviata all'Ufficio Stipendi, utilizzando il modulo allegato o in altra forma libera (da cui risulti la loro intenzione). L'eventuale credito già corrisposto verrà recuperato nei mesi successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta.

Si precisa che il credito non verrà erogato d'ufficio ai dipendenti che hanno chiesto di non avere riconosciute le detrazioni di imposta. In questi casi è comunque fatta salva la possibilità di richiedere il credito espressamente. Resta inteso che nella richiesta il dipendente dovrà chiaramente indicare se intende chiedere solo il credito di cui al DL 66/2014 confermando la rinuncia alle restanti detrazioni o se, al contrario, intende chiedere anche le detrazioni a cui aveva rinunciato.

Da ultimo si precisa che in sede di conguaglio fiscale nel mese di dicembre o in occasione della cessazione dal rapporto di lavoro, il credito verrà ricalcolato ed eventualmente rapportato sulla base dei giorni lavorati e sul reddito effettivamente percepito.

Per qualunque approfondimento in merito è possibile prendere visione del decreto 66/2014 pubblicato sulla G.U. 95 del 24.4.2014 e della Circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28.4.2014 o richiedere informazioni all'Ufficio Stipendi ai nn. telefonici 4069, 4364, 4047, 4115 negli orari di ricevimento.

Cordiali saluti.

f.to Mariapaola Gualdrini